

REGOLAMENTO (CEE) N. 2677/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 settembre 1987****che proroga per la prima volta la sospensione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata del prelievo, qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2640/87 della Commissione ⁽³⁾, ha sospeso la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per determinati cereali; che i motivi che hanno condotto a questa sospensione sono

tuttora validi e che è pertanto necessario mantenere questa misura per una durata che consenta di seguire la situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del 3 settembre 1987, indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2640/87 è sostituita dalla data del 18 dicembre 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 54.